CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE CALABRIA

(ex D.P.G.R. n° 115/2016 – Legge Regione Calabria n° 38/2001 e 24/2013)

Decreto n. 147 del 28 NOV 2017

Il Commissario Straordinario

Premesso che:

il CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale del 31/12/2001, n. 38;
L'Unità Territoriale di Vibo Valentia è dotata di un Piano Regolatore Territoriale Consortile approvato in data 03/02/2009;
all'interno del perimetro dell'area di competenza del PRT insiste una strada di piano, realizzata dal ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, che consente il collegamento tra il Porto di Vibo Valentia Marina e l'Agglomerato Industriale di Vibo Valentia, realizzata negli anni 2000 con finanziamento della legge 64;
i lavori per la realizzazione della suddetta strada hanno interessato anche la copertura di un torrente denominato budello e a margine è stata realizzata una cabina elettrica, che fornisce l'intera area pennello di elettricità. La cabina è stata realizzata su terreno di proprietà della ditta germani Burzumati;
Considerato che:
il CORAP (ente pubblico Economico) utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio dichiarativo della pubblica utilità;
è necessario sanare tale situazione procedendo all'acquisizione l'immobile al patrimonio del CORAP;
Visto l'art. 42 bis del DPR 08/06/2001, N. 327, rubricato "*Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico*" ed in particolare:
il Comma 1 il quale stabilisce che "*Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene*"
Comma 3 il quale prevede "*Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma*
Comma 4, il quale stabilisce che" *Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i*

contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2."
Comma 7, il quale dispone "*Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;*"
RAVVISATA la sussistenza, nella questione che ci occupa, delle condizioni previste per l'applicazione del sopra citato art. 42bis del T.U. Espropri D.P.R. 327/2001 s.m.i. che detta la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un'Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza regolare titolo un'opera pubblica, prevedendo che l'autorità emani un provvedimento di acquisizione sanante.
RAVVISATA la sussistenza, nella questione che ci occupa, delle condizioni previste per l'applicazione del sopra citato art. 42 bis del T.U. Espropri D.P.R. 327/2001 s.m.i. che detta la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un'Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza regolare titolo un'opera pubblica. prevedendo che l'Autorità emani un provvedimento di acquisizione sanante.
ATTESO che, *in osservanza di quanto prescritto dalla citata normativa, si riscontrano le sotto indicate condizioni per l'applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/200 l s.m.i., ed in particolare:*

1. *trattasi di bene immobile utilizzato per scopo di interesse pubblico, in quanto l'area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall'Amministrazione Consortile realizzando una cabina elettrica a servizio dell'intera popolazione di località pennello;*
2. *l'utilizzo dell'area di proprietà privata è, ad oggi, "sine titulo", pertanto la procedura di acquisizione relativa al mappale n. 120 foglio 1 del Comune di Vibo Valentia necessita di regolarizzazione, tenuto conto di quanto sopra descritto;*
3. *l'area in oggetto, come detto, è stata modificata, in quanto, è stato trasformato realizzando una cabina elettrica a servizio dell'intera popolazione di località pennello, concretizzandosi cosi il requisito dell'attualità;*
4. *si rileva una prevalenza dell'interesse pubblico, ancora persistente ed attuale al mantenimento dell'opera pubblica, sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene, in quanto costituisce l'unico punto di distribuzione di energia elettrica all'intero quartiere pennello di Vibo Valentia Marina;*
5. *si rileva un'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i., in quanto l'opera pubblica realizzata non potrebbe essere rimossa senza recare serio pregiudizio alla popolazione servita dalla cabina;*

CONSIDERATO che l'anzidetta norma del D.P.R. n. 327/2001 prevede:

- la retroattività dei suoi effetti per quanto concerne la corresponsione dell'indennizzo;
- che il valore del bene vada determinato con riferimento al momento della sua acquisizione da parte dell'Amministrazione;
- che le disposizioni di cui all'art. 42-bis cit. trovino applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

PRESO ATTO, in particolare, che l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale di cui al comma 1 dell'art. 42-bis ed il risarcimento per il periodo di occupazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nei termini che

seguono:

BORZUMATI CATERINA, c.f. BRZCRN39R55H224Y nata Reggio Calabria il 15-10-1939, in proprio e quale erede universale di Borzumati Francesco deceduto nel 2016;

BORZUMATI VINCENZO c.f. BRZVCN38B03H224U nato a Reggio Calabria il 03-02-1938;

BORZUMATI MAURIZIO, c.f. BRZMRZ69Hl8C352J nato Catanzaro il 18-06-1969,

BORZUMATI FRANCESCO, c.f. BRZFNC71L28C352Z nato Catanzaro il 28-07-1971,

PALAIA CLELIA, c.f. PLACLL32B48H742T nata a Sambiase (CZ) il 08-02-1932, quali eredi di Borzumati Diego deceduto nel 2008;

BURZOMATI DIEGO, c.f. BRZDGI66L04H224T nato Reggio Calabria il 04-07-1966,

BURZOMATI FRANCESCO, c.f. BRZFNC69M02F112V nato a Melito Portosalvo il 02-08-1969, quali eredi di Borzumati Filippo deceduto nel 2016

L'indennità pattuita con la ditta proprietaria avente diritto ammonta a €. 20.000,00, omnicomprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale
Per quanto sopra premesso;
VISTO l'art. 20 comma 5 legge Regionale n° 38 del 24/12/2001;
VISTO l'art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n° 327, Testo Unico sulle Espropriazioni;
Visto l'art. 53 del DPR 318/1978;

DECRETA

1. Acquisire al patrimonio immobiliare del CORAP, con sede legale Cittadella Regionale C/O Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Viale Europa Germaneto di Catanzaro, gli immobili come di seguito identificati:

Ditta proprietaria Catastale	Foglio	Particella	Superficie
dell'occupazione senza titolo, è così di seguito riassunta: BORZUMATI CATERINA, c.f. BRZCRN39R55H224Y nata Reggio Calabria il 15-10-1939, in proprio e quale erede universale di Borzumati Francesco deceduto nel 2016; BORZUMATI VINCENZO c.f. BRZVCN38B03H224U nato a Reggio Calabria il 03-02-1938; BORZUMATI MAURIZIO, c.f. BRZMRZ69Hl8C352J nato Catanzaro il 18-06-1969, BORZUMATI FRANCESCO, c.f. BRZFNC71L28C352Z nato Catanzaro il 28-07-1971, PALAIA CLELIA, c.f. PLACLL32B48H742T nata a Sambiase (CZ) il 08-02-1932, quali eredi di Borzumati Diego deceduto nel 2008; BURZOMATI DIEGO, c.f. BRZDGI66L04H224T nato Reggio Calabria il 04-07-1966, BURZOMATI FRANCESCO, c.f. BRZFNC69M02F112V nato a Melito Portosalvo il 02-08-1969, quali eredi di Borzumati Filippo deceduto nel 2016	1	120/b	68,00

2. L'indennizzo patrimoniale dovuto al proprietario dell'area per l'occupazione senza titolo, quale liquidazione forfettaria del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento del danno ammonta a €. 20.000,00.
3. Il suddetto indennizzo è liquidato a favore della ditta proprietaria dell'immobile e ne è disposto il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e ss. mm. ii. Mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante deposito della somma presso la Cassa Deposito e Prestiti di Catanzaro. Per i seguenti nominativi è disposto il pagamento tramite bonifico bancario:

Borzumati Vincenzo	*IBAN: IT06 X076 0116 3000 0005 5236 707*	*€. 4.000,00*
Borzumati Caterina	*IBAN: IT87 T010 1016 3201 0000 0004 003*	*€. 8.000,00*
Burzumati Diego	*IBAN: IT52 B010 3016 3010 0000 2294 381*	*€. 2.000,00*
Burzomati Francesco	*IBAN: IT41 L010 1016 3201 0000 0003 770*	*€. 2.000,00*
Pelaia Clelia	*IBAN: IT17 0010 1042 8431 0000 0000 378*	*€. 1.333,33.*

Per i seguenti nominativi è disposto il deposito presso la C.DD. PP. di Catanzaro:

BORZUMATI MAURIZIO, nato a Catanzaro il 18-06-1969c.f. BRZMRZ69HI8C352J €. 1.333,33
BORZUMATI FRANCESCO, nato Catanzaro il 28/07/1971 c.f. BZRFNC71L28C352Z €. 1333,33

Alle somme liquidate si applica la ritenuta del 20% (venti per cento) di cui all'art. 11, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 413.

4. Il presente decreto è notificato ai proprietari dei beni in questione, comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore del Corap (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria) sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute e sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sportello di Crotone e a trascrizione presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotone, a cura e spese del Corap.
5. Il presente decreto è trasmesso in copia al Servizio regionale delle espropriazioni istituito presso la Direzione Generale della Presidenza della Regione Calabria.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Antonio Esposito

Il Dirigente U. Tecnico
Ing. Filippo Valotta

Il Commissario Straordinario
Dott. Rosaria Guzzo

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CORAP CATANZARO